Comune di Marciana Marina

Provincia di Livorno

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO N. 116
SEDUTA DEL 28/11/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE FRA L'UFFICIO ESECUZIONE PENALE ESTERNO DI LIVORNO (UEPE) ED IL COMUNE DI MARCIANA MARINA PER LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'

L'anno duemiladiciotto e questo giorno ventotto del mese di Novembre alle ore 12:48 nella residenza civica, si e' riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

All'appello risultano:

ALLORI GABRIELLA	Sindaco	Presente
MARTORELLA DONATELLA	Vice Sindaco	Assente
MARTINI GIOVANNI	Assessore	Presente

Totale Presenti : n. 2,
Totale Assenti : n. 1.

Partecipa il Segretario Comunale a scavalco Dott.ssa Antonella ROSSI.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Signora Gabriella Allori - Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Delibera N. **116** del **28/11/2018**

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE FRA L'UFFICIO ESECUZIONE PENALE ESTERNO DI LIVORNO (UEPE) ED IL COMUNE DI MARCIANA MARINA PER LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'.

Visti:
- l'art. 27 comma 3 della Costituzione, che recita: "le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato";
- la legge N. 354/75, recante norme sull'Ordinamento Penitenziario, e successive modifiche, la quale prevede all'art. 47 che "(..) l'affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato (..);
- il D.P.R. 230/2000, riguardante il Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, che prevede:
• all'art. 1 che "il trattamento rieducativo (..) è diretto a promuovere un processo di modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali, nonché delle relazioni familiari e sociali che sono di ostacolo ad una costruttiva partecipazione sociale",
• all'art. 27 che la persona giunga ad una "riflessione sulle condotte antigiuridiche poste in essere, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse per l'interessato medesimo e sulle possibili azioni di riparazione delle conseguenze del reato, incluso il risarcimento dovuto alla persona offesa",
• all'art. 118 che l'Ufficio Esecuzione Penale Esterna si adoperi a favorire "una valutazione critica adeguata, da parte della persona, degli atteggiamenti che sono stati alla base della condotta penalmente sanzionata, nella prospettiva di un reinserimento sociale compiuto e duraturo";
- la L. 266/91 "Legge quadro sul volontariato" e la L. 338/00 sulle "associazioni di promozione sociale";

Considerato che l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna del Ministero della Giustizia contribuisce a realizzare percorsi di osservazione, trattamento, riabilitazione, reinserimento sociale nei confronti di persone condannate, in detenzione o in misura alternativa, con attenzione anche alla dimensione della riparazione del danno conseguente alla commissione di un reato;

Considerato che lo svolgimento di attività a beneficio della collettività può costituire:
- una forma di riparazione che il condannato pone in essere verso la collettività, quale parte offesa dal fatto criminoso;
- un'azione riparatoria concordata tra vittima e reo (ove possibile), quale risultato di un incontro di mediazione cui gli stessi abbiano consensualmente aderito;
- un'attività di indubbia valenza per il reo, in quanto effetto e momento di un processo dinamico di reintegrazione sociale, che assume significato quale atto teso a rinsaldare il patto di cittadinanza;

Considerato che la riparazione a favore della collettività consiste nella prestazione di un'attività non retribuita da svolgersi presso enti pubblici o del privato sociale o della cooperazione;

Vista la corrispondenza con la quale il Ministero della Giustizia, Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Livorno (UEPE) propone al Comune di Marciana Marina una Convenzione per l'inserimento di affidati in un'attività organizzata dal Comune a favore della collettività, sulla base di un progetto di servizio che specificherà modalità, tempi e frequenza del servizio, al fine di consentire al giudice di comminare la sanzione alternativa del lavoro di pubblica utilità,

Vista l'allegata Convenzione, composta di n. 9 articoli e ritenuto opportuno approvarlA;

Atteso che relativamente alla copertura assicurativa degli affidati, si provvederà mediante apposita polizza INAIL da far valere sul Fondo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, come previsto dalla Circolare n. 5 del 12.01.2018;

Ritenuto, altresì, opportuno autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della citata Convenzione, per l'ammissione di n. 4 soggetti indicati dal Tribunale di Livorno per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità presso il Comune di Marciana Marina;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Atteso che l'adozione del presente provvedimento rientra nella competenza della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 28 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, modificato dal DPReg. 3 aprile 2013 n. 25;

Ritenuto di dover dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art.79, comma 4, del Testo unico D. Lgs. n. 267/2000 al fine di procedere in modo tempestivo alla firma della convenzione;

Visto il parere di regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e dato atto che la presente deliberazione non necessita del parere di regolarità contabile non comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, in quanto la spesa per la sottoscrizione delle posizioni Inail, per i soggetti ammessi, verrà finanziata con il fondo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1) Di approvare la convenzione tra l'Ufficio di Esecuzione Penale esterna di Livorno e il Comune di Marciana Marina, composto da 9 articoli, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) Di dare atto che relativamente alla copertura assicurativa dell'affidato, si provvederà mediante sottoscrizione di apposita polizza assicurativa INAIL da far valere sul Fondo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, come previsto dalla Circolare n. 5 del 12.01.2018;

3) Di dare mandato al Sindaco alla firma della Convenzione tra il Comune di Marciana Marina ed il Tribunale di Livorno per l'ammissione di n. 4 soggetti indicati dal suddetto Tribunale, a svolgere lavori di pubblica utilità presso questo Ente;

4) Di inviare copia del presente provvedimento all'UEPE;

5) Di trasmettere il presente atto ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n, 267/2000, unitamente alla pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Con separata ed unanime votazione, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi del D. Lgs. 267/2000, art. 134, 4° comma, stante l'urgenza di provvedere.

(Allegato alla delibera n. 116 del 28/11/2018)

COMUNE DI MARCIANA MARINA

PROVINCIA DI LIVORNO

OGGETTO: **Approvazione Convenzione fra l'Ufficio Esecuzione Penale Esterno di Livorno (UEPE) ed il Comune di Marciana Marina per lavori di Pubblica Utilità.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto con parere favorevole.

Marciana Marina, 19/11/2018

La Responsabile dell'Area Amministrativa

Dr. Giovanni Martini

TRIBUNALE DI LIVORNO

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 168 bis c.p., art. 464 *bis* c.p.p., e art. 2, comma 1 del D. M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia

Premesso

che nei casi previsti dall'art. 168 *bis* del codice penale, su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di esecuzione penale esterna, subordinato all'espletamento di una prestazione di pubblica utilità;

che ai sensi dell'168 *bis,* comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitaria o presso enti o organizzazioni, anche internazionali. che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;

che ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia, l'attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni. gli enti o le organizzazioni indicate nell'art.1, comma 1 del citato decreta ministeriale;

che il Ministro della Giustizia, con l'atto allegato, ha delegato i presidenti dei tribunali a stipulare le convenzioni previste dall'art. 2, comma 1 del DM 88/2015, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell' art. 168 *bis* codice penale;

che l'Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento; tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona del dott Presidente del Tribunale di Livorno, giusta delega di cui all'atto in premessa, e l'Ente Comune di Marciana Marina nella persona del legale rappresentante (Sindaco) Gabriella Allori nata il 26/04/1961 a Marciana Marina.

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'Ente consente che n. 4 soggetti svolgano presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168 *bis* codice penale. Le sedi presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa sono complessivamente: una (Comune di Marciana Marina).

L'ente informerà periodicamente la cancelleria del tribunale e l'ufficio di esecuzione penale esterna, sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l'attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità, e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno, presso le strutture dell'Ente, le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall'art. 2, comma 4, del DM n. 88/2015.

L'Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco delle prestazioni, alla cancelleria del tribunale e all'ufficio di esecuzione penale esterna.

Art. 3

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall'ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

L'ufficio di esecuzione penale esterna, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e dell'ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all'Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanta stabilito dal DM BS/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.

Art.4

L'ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, è a carico dell'ente, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.

Se previsti, l'ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.

Art. 5

L'ente comunicherà all'UEPE il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati, e di impartire le relative istruzioni.

I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'ufficio di esecuzione penale esterna incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.

Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6 del decreto ministeriale. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 464 – *quinquies* del codice di procedura penale.

L'ente consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell'Ufficio di esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l'ente si impegna a predisporre.

L'ufficio di esecuzione penale esterna informerà l'ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.

L'ente si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all'ufficio di esecuzione penale esterna.

Art. 6

I referenti indicati all'art. 4 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti l'assolvimento degli obblighi dell'imputato. all'ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente, con le modalità previste dall'art. 141 ter. commi 4 e 5, del Decreta legislative 28 luglio 1898, n. 271.

Art. 7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del ministero della giustizia, o del presidente del tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persona preposte al funzionamento dell'ente.

L'ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art. 8, in caso di cessazione dell'attività.

Art. 8

Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell'ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'ufficio di esecuzione penale esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4, comma 3 del DM n. 88/2015.

Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavori di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.

Copia della convenzione viene inviata al ministero della giustizia per la pubblicazione sul sito internet del mlnistero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria del tribunale; viene inviata, inoltre, al minlstero della giustizia – dipartimento dell'organizzazione giudiziaria - direzione generale degli affari penali e al dipartimento dell'amministrazione penitenziaria – direzione generale dell'esecuzione penale esterna, nonché all'ufficio di esecuzione penale esterna competente.

Luogo e data

Il Rappresentante dell'Ente	Il Presidente del Tribunale
_____	_____

Delibera N. **116** del **28/11/2018**

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Gabriella Allori

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Antonella Rossi

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Ai sensi del D.P.R. 445/2000 attesto che il documento che precede è copia conforme all'originale depositato presso l'Ufficio Segreteria.

Marciana Marina, 30 novembre 2018. IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Dott.ssa Donatella Martorella

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio;

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69), in data 30 novembre 2018 per rimanervi per 15 giorni consecutivi e contestualmente è stata comunicata ai capigruppo consiliari (art. 125 del T.U. D.Lgs. n. 267/2000).

Marciana Marina, 30 novembre 2018 IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Dott.ssa Donatella Martorella

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La sottoscritta, visti gli atti d'ufficio;

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal ..... al .....ed è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000).

Marciana Marina, ... IL SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

La sottoscritta, visti gli atti d'ufficio;

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, c. 4 del T.U.E.L. D.lgs. n. 267/2000, pubblicata all'Albo Pretorio sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 30 novembre 2018

Marciana Marina, ...

IL SEGRETARIO COMUNALE